

## Audizione al Senato sul ddl 173 del 28 gennaio 2010

### Nota UIL

E' noto che tra il 1950 ed il 1980 l'Italia è stata uno dei maggiori utilizzatori di amianto dell'Europa occidentale. Utilizzo che è avvenuto in un elevato numero di settori di attività economica ed è continuato fino alla metà degli anni '80. La messa al bando dell'amianto nel 1992 ha interrotto il suo utilizzo, ma in molti casi non ha eliminato le possibili occasioni di esposizione in ambito occupazionale, ambientale e domestico.

L'istituzione ed il consolidamento pressoché su tutto il territorio nazionale (escluso il Molise e la provincia autonoma di Bolzano) del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM) presso l'ISPESL – che rileva anche le modalità di esposizione – e la disponibilità dei dati di mortalità per tumore maligno della pleura aggiornati, hanno consentito di verificare anche per il nostro paese le stime relative all'andamento nel tempo delle patologie asbesto-correlate (mesotelioma, tumore della pleura, asbestosi, tumore del polmone), prevedendo un incremento dei casi costante fino al 2020 (I e II Rapporto ReNaM).

Considerando oltre ai casi di mesotelioma i tumori del polmone e della laringe indotti da esposizione ad amianto e i decessi per asbestosi, le morti per malattie asbesto-correlate vengono individuate intorno ai 3.000 casi l'anno nel nostro Paese.

La drammaticità del dato fa dell'amianto un killer tre volte più micidiale del complesso delle morti sul lavoro nel nostro Paese.

Inoltre i Rapporti ReNaM confermano che i lavoratori più colpiti sono proprio quelli impegnati nella seconda lavorazione dell'amianto, in particolare i settori di attività maggiormente interessati sono: "l'edilizia, i cantieri navali, l'industria pesante (metalmecanica e metallurgica), i rotabili ferroviari e l'industria del cemento –amianto. Il quadro è ora estremamente variegato e sono presenti esposizioni di tipo professionale in numerosi altri settori in parte determinate dalla presenza di materiale di coibentazione in amianto nei luoghi di lavoro (zuccherifici, industria chimica, estrazione e raffineria del petrolio, produzione di energia elettrica, ecc) in parte per esposizioni indirette ed in molti casi inconsapevoli (industria del vetro, il settore della manutenzione dei mezzi di trasporto, il settore tessile, ecc)". Dal Primo (2001) al secondo Rapporto (2006) si modifica il quadro con *settori emergenti*, quali il tessile e l'edilizia ed un numero non trascurabile di casi nel settore dei servizi (Pubblica amministrazione, sanità, scuola)<sup>1</sup>.

E' inoltre nota un'esposizione di familiari di lavoratori e cittadini, conseguente alla mancanza di precauzioni e all'inquinamento ambientale prodotto dalle molteplici attività produttive interessate dall'utilizzo dell'amianto, considerando altresì che solo negli anni '80 sono state dettate le regole che hanno permesso la diffusione di modalità corrette di trattamento dei materiali e dei rifiuti, rispetto alle quali non vi sono tuttavia garanzie di applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il quadro, noto, fin qui brevemente descritto ci induce ad una **valutazione complessivamente positiva del nuovo Disegno di legge n. 173 in materia di disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari...**", che tiene conto del carattere assolutamente straordinario dell'esposizione, strettamente connesso all'estensione

---

<sup>1</sup> Ispesl, dipartimento di Medicina del Lavoro, *Il Registro nazionale dei mesoteliomi, Secondo Rapporto*, 2006.

altrettanto straordinaria dell'impiego dell'amianto per un considerevole numero di anni in passato (estrazione e utilizzo) e attualmente nelle fasi di bonifica (siti, attrezzature, mezzi di trasporto) e trattamento dei rifiuti.

**La UIL ritiene indispensabile un provvedimento, come quello in esame, che razionalizzi il complesso degli interventi sulla materia affrontando organicamente le diverse tematiche (prevenzione, sorveglianza, cura, trattamento previdenziale, indennizzi), riportando ad omogeneità e per quanto possibile unità interventi dissimili che si sono succeduti nel tempo ed applicazioni fortemente differenziate sul territorio.**

Il *Fondo per le vittime d'amianto* (art. 2) ripropone una scelta, già fatta dal legislatore, che deve divenire operativa a tutela di tutti gli esposti ed ex esposti, oltre alla rendita speciale per lavoratori e cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali; per tale fondo si fissa un finanziamento in merito al quale ci sembra tuttavia si rischi la copertura, anche in relazione alla dizione molto ampia che identifica gli interessati; **si potrebbe prevedere pertanto, mantenendo la dotazione pubblica, un aumento del contributo previsto carico delle aziende coinvolte, portandolo al 50%.**

Si condividono inoltre le proposte relative alla costituzione del *Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, del naviglio militare e le agevolazioni tributarie* (di cui all'art.4), ritenendo tuttavia si **debbono prevedere** (nei casi si attivino finanziamenti/agevolazioni) **controlli specifici e ulteriori sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di scoibentazione e trattamento rifiuti**, poiché se è importante fare le bonifiche è altrettanto importante farle bene.

Il sistema di sorveglianza dei mesoteliomi (ReNam) dà segnali negativi in territori (ad es. in Lombardia) caratterizzati proprio da un'intensa attività di bonifiche di siti, edifici pubblici e privati o anche di semplici coperture di amianto che, spesso, sono effettuate in piccoli cantieri da piccole aziende specializzate, ma che non sempre rispettano fino in fondo le procedure a tutela di salute e sicurezza degli operatori o le modalità di trattamento dei rifiuti.

**In merito alla costituzione e gestione dei fondi riteniamo sia necessario prevedere la consultazione anche delle OO.SS. che rappresentano la maggior parte degli esposti ed ex esposti.**

*Per quanto riguarda le proposte contenute all'articolo 5 di modifica alla legislazione vigente in materia di benefici previdenziali per esposizione all'amianto* ne valutiamo complessivamente la positività. L'attuale quadro legislativo, infatti, presenta, anche a causa della stratificazione di misure che si sono succedute nel tempo, elementi di contraddittorietà che hanno ingenerato un consistente contenzioso giudiziario e lasciato ingiustamente insoddisfatti molti lavoratori esposti, che non sono rientrati nella platea di coloro che hanno goduto dei benefici talvolta solo per pochi giorni di mancata (!) esposizione, o perché non rientranti (senza alcun motivo logico) nel campo di applicazione.

La normativa vigente prevede in merito due distinte discipline per i lavoratori esposti all'amianto in base al fatto se l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è gestita dall'Inail oppure gestita da Ente assicuratore diverso dall'Inail (al contrario per i lavoratori affetti da MP causata da amianto vi è un'unica disciplina).

Con riferimento quindi agli aspetti previdenziali per i lavoratori esposti ed ex-esposti (e non per gli affetti da Mp sui quali l'art. 5 del ddl non interviene) va ricordato che i lavoratori, assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali all'*Inail*, possono ottenere il beneficio previdenziale della maggiorazione dei periodi contributivi (articolo 13, comma 8, Legge 257 del 1992), a condizione di

essere stati esposti per un periodo superiore a 10 anni. Il beneficio si concretizza nel maggiorare l'anzianità contributiva moltiplicando gli anni di esposizione per il coefficiente di 1,5 e gli effetti della maggiorazione riguardano sia il diritto alla pensione (possibilità di anticipazione) che il calcolo della stessa.

Mentre per i lavoratori esposti all'amianto in base all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali gestita da *ente diverso dall'Inail* il beneficio previdenziale è stato normato successivamente al 1992 con l'articolo 47 della legge 326/2003 e lo stesso . si concretizza nel maggiorare l'anzianità contributiva con l'utilizzo del coefficiente di 1,25 invece che 1,50 ma, a differenza dei soggetti assicurati all'Inail, il beneficio per i non assicurati Inail è utile solo per il calcolo della pensione.

**Con la nuova norma proposta tutti i lavoratori prima esclusi, in quanto non soggetti all'assicurazione Inail (marittimi, ferrovieri, statali, ecc) rientrano pienamente nel campo di applicazione delle disposizioni , sanando così una condizione di disparità di trattamento immotivata.**

Per entrambe le fattispecie la domanda doveva essere presentata nel termine ultimo del 15 giugno 2005 a pena di decadenza. **Le modifiche del ddl 173 intervenendo sulla riapertura dei termini per la presentazione delle domande sanano una disparità di trattamento nei confronti di lavoratori tutti ugualmente esposti.** I ritardi o la mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla legge possono derivare dalle ragioni più diverse, quali lungaggini aziendali nel rilascio della documentazione necessaria, non consapevolezza di appartenere a settori a rischio oltre a quelli più noti (correttamente nei Rapporti ReNam si parla di settori emergenti) ecc.

Si sana con le modifiche introdotte dal disegno di legge un'ulteriore disparità legata alla durata del periodo di esposizione.

Si prevede infatti l'applicazione di coefficienti ridotti (1,25 e 1,15) per periodi di esposizione inferiore ai 10 anni prevedendo correttamente, in questo caso, la possibilità di scelta da parte del lavoratore del loro utilizzo a favore dell'anticipazione della pensione o del calcolo maggiorato.

L'accertamento dell'esposizione viene affidata, nelle nuove disposizioni previste dal Ddl, in via alternativa ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL (finora unici soggetti certificatori sono stati l'Inail e l'Ipsema): **se questo può agevolare la gestione delle procedure è necessario garantire una gestione coordinata ed un monitoraggio continuo per assicurare uniformità di trattamento per i lavoratori su tutto il territorio nazionale.**

**Il punto g) dell'art. 5 da poi una soluzione positiva di indennizzo per i lavoratori andati in quiescenza prima del 1992.**

Per quanto riguarda l'art. 6 (prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto) sottolineiamo positivamente la previsione di monitoraggio e di cura per le persone malate. **E' positivo il coinvolgimento dell'INAIL in questo campo, finalizzando le risorse che vengono versate da imprese e lavoratori per la salute sul lavoro, invece che risultare residui che transitano sui conti dello Stato, anche se il meccanismo previsto al comma 2, riteniamo abbia la necessità di una migliore definizione procedurale.**

Sottolineiamo in conclusione la necessità di una più puntuale attivazione di tutte le procedure che oggi e nel futuro sono preposte alle tematiche dell'amianto.

**La situazione si presenta oggi infatti particolarmente carente: ancora vi sono circa 350.000 domande di riconoscimento a cui non è stata data nessuna risposta, lasciando quindi tutti i soggetti interessati nella più assoluta incertezza; le risposte date sono poi sul territorio nazionale le più diverse, creando disparità difficilmente tollerabili, che vengono vissute come soprusi dagli interessati; il contenzioso è quindi amplissimo con altissimi costi per la collettività, creando, come nel caso di Genova e della revoca da parte dell'INAIL dei provvedimenti di concessione di benefici, grandi momenti di tensione sociale e pregiudizio forte per numerosissimi lavoratori.**